



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

VISTA la nota del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con sede operativa in via Cavalletti, 2 – Roma, assunta al protocollo di questo Comando al n. 63256 in data 29 agosto 2023 (così come integrata dalla successiva comunicazione assunta al protocollo al n. 63335 in data 30 agosto 2023), con la quale si richiede l'emissione di ordinanza di interdizione nel tratto di mare interessato dalla presenza di una vasca di piombo rinvenuta a ridosso della peschiera pertinente l'antica villa romana delle Grottaacce, ubicata lungo la SS Aurelia (Km 58.200), nel Comune di Santa Marinella;

CONSIDERATO che il manufatto, delle dimensioni di circa 40x90 cm, si trova attualmente in prossimità della battigia lungo uno dei muri che delimitano la peschiera verso riva e conserva al suo interno una struttura lignea formata da piccole assi e paletti verticali, in parte collassata, e che, pertanto, risulta necessario disporre a cura della competente Soprintendenza preliminari misure di sicurezza, nelle more di una approfondita verifica e mappatura del sito di interesse;

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo email in data 4 settembre 2023, con cui la suddetta Soprintendenza, in seguito ad intese con questo Comando, concordava di interdire l'area circostante, per un raggio di 0.02 miglia nautiche (circa 30 metri) dal punto del ritrovamento, come indicato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza;

VISTA la Circolare n. 47 in data 16 novembre 2022, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Direzione Generale Musei, recante “Atto di indirizzo in materia di concessione di ricerche e scavi archeologici (artt. 88 e 89 del D.Lgs. 42/2004). Aggiornamenti procedurali e indicazioni tecniche”;

VISTA la propria Ordinanza n. 58 in data 28 aprile 2017, recante disciplina delle attività balneari;

RITENUTO necessario emanare disposizioni contingibili ed urgenti, tenuto conto delle caratteristiche del sito, ai fini della tutela subacquea del patrimonio archeologico, fermo restando le specifiche competenze in materia di ricerche archeologiche attribuite alla DG ABAP sopra indicata;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 60 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 nonché gli artt. 59 e 524 e del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328,

RENDE NOTO

Che, a ridosso della peschiera pertinente all'antica villa romana delle Grottacce, ubicata lungo la SS Aurelia (Km 58.200), nel Comune di Santa Marinella, e più precisamente alle coordinate geografiche: 42° 02.3222' N – LONG. 011° 54.0627' E, è stata individuata una vasca di piombo - di notevole interesse archeologico - delle dimensioni di circa 40x90 cm, in prossimità della battigia, come nelle premesse specificato.

ORDINA

Articolo - 1

Con decorrenza immediata, sino a cessate esigenze, nello specchio acqueo circostante ed adiacente l'area di ritrovamento sopra indicata, per un raggio di 0,02 miglia nautiche (circa 30 metri) dal punto di coordinate LAT. 42°05.472' N – LONG. 011°29.372' E, **è vietato**, per le motivazioni riportate in premessa, praticare la balneazione, effettuare attività di immersione, svolgere attività di pesca e comunque ogni altra attività non compatibile con le finalità di tutela del sito archeologico in argomento e con le indagini svolte dalla Soprintendenza archeologica o da eventuali terzi autorizzati.

Articolo - 2

1. La Soprintendenza Archeologica, prima di procedere alle attività di ricerca, monitoraggio e rilievo del sito archeologico in argomento, deve comunicare, con anticipo di almeno 30 minuti, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (Canali 14/16 VHF), l'orario di inizio e termine delle operazioni, nonché curare l'apprestamento dei segnalamenti e dotazioni previsti per indicare la presenza di archeologi subacquei e dei mezzi impiegati.
2. I lavori devono essere effettuati con condizioni meteomarine favorevoli e comunque in condizioni di sicurezza e devono essere altresì immediatamente interrotti in caso di condimeteo avverse e comunque su disposizione, anche per le vie brevi, della Capitaneria di porto di Civitavecchia.

Articolo - 3

1. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, qualora le violazioni siano commesse alla condotta di un'unità da diporto; negli altri casi si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato.
2. Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



